

ORDINANZA DELLA CORTE
18 dicembre 1997 *

Nel procedimento C-409/96 P,

Sveriges Betodlares Centralförening, associazione di diritto svedese, con sede in Malmö (Svezia),

Sven Åke Henrikson, residente in Lund (Svezia),

rappresentati dall'avvocato Otfried Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, e Michael Schütte, del foro di Berlino, e dalla signora Vanessa Turner, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Bonn e Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 4 ottobre 1996 nella causa T-197/95, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, (Racc. pag. II-1283)

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,

avvocato generale: M. B. Elmer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con ricorso depositato in cancelleria il 23 dicembre 1996, la Sveriges Betodlares Centralförening e il signor Henrikson hanno impugnato l'ordinanza 4 ottobre 1996, causa T-197/95 (Racc. pag. II-1283; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1995, n. 1734, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 165, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
- 2 L'ambito della controversia e i fatti all'origine del ricorso sono stati esposti nell'ordinanza impugnata come segue:

«1. Ai sensi dell'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in

prosieguo: l'“atto di adesione”; GU 1994, C 241, pag. 21), la politica agricola comune è interamente applicabile nei nuovi Stati membri, Repubblica d'Austria, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia, dalla data della loro adesione all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, salvo disposizioni contrarie dell'atto di adesione. Risulta dall'art. 149 dello stesso atto che, nel settore dello zucchero, qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, esse sono adottate secondo la procedura prevista dall'art. 41 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il “regolamento n. 1785/81”).

2. La Commissione ha adottato il regolamento (CE) 21 dicembre 1994, n. 3300, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 39; in prosieguo: il “regolamento n. 3300/94”). Essa ha dichiarato nel terzo ‘considerando’ che, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia era stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali e che una gran parte di tale produzione era già stata smerciata anteriormente all'adesione; che, stando così le cose, non era opportuno prevedere un intervento retroattivo nei contratti di consegna delle barbabietole o delle canne da zucchero conclusi per questa produzione tra i produttori agricoli ed i fabbricanti di zucchero. Risulta dall'art. 1 di tale regolamento che le disposizioni per l'autofinanziamento del settore previste agli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1785/81 non si applicano ai quantitativi di zucchero prodotti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione. Inoltre, all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3300/94, è stata fissata per ciascuno dei nuovi Stati membri una scorta normale di riporto di zucchero al 1° gennaio 1995. Per contro, il regolamento in parola non contiene alcuna norma espressa relativa all'applicazione dei prezzi minimi della barbabietola, come quelli previsti dall'art. 5 del regolamento n. 1785/81, per la produzione di barbabietole nei nuovi Stati membri prima della loro adesione.

3. Il regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1713, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (GU L 159, pag. 94), stabilisce all'art. 1, n. 1, che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'art. 5 del regolamento n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli artt. 28 e 28 bis dello stesso regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante un

tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata proporzionalmente, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. Ai sensi del n. 3 di questo articolo, tale tasso di conversione agricolo specifico è fissato dalla Commissione nel mese che segue la campagna di commercializzazione di cui trattasi.

4. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione relativa al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 14 luglio 1995, n. 1734, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 165, pag. 12; in prosieguo: il “regolamento controverso”). Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’art. 5 e dei contributi di cui agli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1785/81 è stato fissato per le monete degli Stati membri ad eccezione di quelle dei tre nuovi Stati membri, fra cui la Svezia. Infatti, nel terzo ‘considerando’ del regolamento controverso, la Commissione afferma che non è necessario stabilire i tassi di conversione agricoli specifici per i tre nuovi Stati membri poiché, per tale campagna di commercializzazione, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia era stata interamente effettuata nell’ambito dei regimi nazionali in vigore prima dell’adesione e poiché era stato previsto che gli artt. 28 e 28 bis non si applicavano ai quantitativi di zucchero prodotti in tali paesi nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995.

5. La prima ricorrente, la Sveriges Betodlares Centralförening, è un’associazione svedese che sostiene di rappresentare tutti i produttori di barbabietole da zucchero nelle trattative con l’unico produttore di zucchero in Svezia. Risulta dall’art. 4 dello statuto di tale associazione che essa è composta da associazioni locali di bieticoltori. Il secondo ricorrente, il signor Henrikson, è il presidente dell’associazione ricorrente ed è anch’egli bieticoltore».

- 3 Il 16 ottobre 1995 i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro il regolamento controverso in quanto esso non fissa tassi di conversione agricoli specifici per la Svezia.

- 4 Avverso tale ricorso, il 5 gennaio 1996 la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 5 Il 29 marzo 1996 il Regno di Svezia ha chiesto di essere ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

L'ordinanza impugnata

- 6 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, che gli permette di statuire sull'irricevibilità di un ricorso se una parte lo chiede senza impegnare la discussione nel merito ed eventualmente senza aprire la fase orale.
- 7 In primo luogo il Tribunale ha rilevato che, in mancanza di una qualsiasi domanda sul fondamento in base al quale il regolamento sarebbe stato adottato, non si poteva equiparare la fattispecie alla situazione oggetto della sentenza 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione (Racc. pag. 411), richiamata dai ricorrenti e nella quale la Corte ha dichiarato che la norma impugnata non aveva portata generale, ma costituiva un complesso di decisioni individuali, ciascuna delle quali interessava la situazione giuridica di ogni singolo richiedente (punti 25 e 26).
- 8 Il Tribunale, al contrario, ha concluso che il regolamento controverso aveva portata generale, poiché la sua applicazione si effettua in forza di una situazione oggettiva e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti previste in modo generale e astratto. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che la mancata fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico applicabile alle vendite di barbabietole

effettuate durante la campagna di commercializzazione da parte dei produttori stabiliti nei tre nuovi Stati membri era motivata, nel regolamento controverso, in modo oggettivo ed uniforme per i detti tre paesi, senza considerare la situazione specifica di alcuni produttori di tali paesi (punto 27).

- 9 Inoltre, secondo il Tribunale, il fatto che il numero e l'identità degli operatori economici interessati potevano, in teoria, essere stati noti alla Commissione e la circostanza che la situazione monetaria fosse stata più instabile in Svezia rispetto all'Austria e alla Finlandia non erano sufficienti a mettere in discussione il carattere normativo dell'atto impugnato, poiché la sua applicazione si effettuava in forza di una situazione oggettivamente determinata (punti 28 e 29).
- 10 In secondo luogo, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853), anche se il regolamento si conferma essere una misura generale e astratta, il carattere normativo dell'atto impugnato non esclude che esso possa riguardare individualmente determinati operatori economici interessati, in particolare nel caso in cui la Commissione abbia l'obbligo di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli (punto 31).
- 11 Il Tribunale tuttavia ha rilevato che le parti non avevano accennato all'esistenza di un obbligo di tale natura imposto alla Commissione riguardo al secondo ricorrente, il signor Henrikson, e che l'esame delle norme applicabili non faceva emergere siffatto obbligo (punto 32).
- 12 Il Tribunale ne ha dedotto che non si poteva considerare intaccata la sfera giuridica del signor Henrikson per via di una situazione di fatto che lo distingue dalla generalità e che egli ne era interessato solo nella sua veste oggettiva di produttore operante nel settore dello zucchero, alla stessa stregua di ogni altro produttore operante in tale settore (punto 34).

- 13 In terzo luogo, per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Sveriges Betodlares Centralförening, il Tribunale ha ricordato che la tutela degli interessi generali e collettivi di una categoria di singoli soggetti non è sufficiente a dimostrare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da un'associazione, la quale non è ammessa a proporre tale ricorso qualora i suoi membri non possano agire individualmente (punto 35).
- 14 Orbene, nella fattispecie, il Tribunale ha stabilito che non era stato dimostrato che determinati aderenti all'associazione ricorrente fossero individualmente interessati dal regolamento controverso, dato che il solo produttore menzionato nelle loro memorie è il signor Henrikson (punto 36).
- 15 Il Tribunale ne ha dedotto che il ricorso proposto dall'associazione ricorrente doveva altresì essere dichiarato irricevibile (punto 37).
- 16 Stando così le cose, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nel suo complesso e dichiarato che non occorreva statuire sulla domanda d'intervento del Regno di Svezia a sostegno delle conclusioni della Commissione (punti 39 e 40).

I motivi addotti dalle parti

- 17 A sostegno delle loro conclusioni dirette all'annullamento dell'ordinanza impugnata, i ricorrenti fanno valere cinque motivi.
- 18 In primo luogo, essi muovono censura al Tribunale per aver dichiarato che, contrariamente alla situazione rilevata nella citata sentenza International Fruit Company e a./Commissione, il regolamento controverso non costituiva un complesso

di decisioni individuali. Secondo i ricorrenti, la fissazione di un tasso di conversione agricola per i produttori svedesi di barbabietole si sarebbe dovuto determinare automaticamente senza bisogno di richiederlo, dato che la Commissione conosceva le aspettative dei produttori al riguardo e il regolamento controverso aveva come oggetto proprio la fissazione dei tassi per ciascuno Stato membro, poiché ciascuna delle decisioni da prendere poteva interessare soltanto un numero limitato di operatori e dato che, inoltre, la Commissione era stata informata della particolare congiuntura monetaria in Svezia.

- 19 In secondo luogo, i ricorrenti muovono censura al Tribunale per non aver correttamente applicato la giurisprudenza secondo la quale il carattere normativo di un atto non esclude che esso possa riguardare individualmente taluni operatori economici interessati. Secondo i ricorrenti stessi, l'effetto concreto delle svalutazioni monetarie verificatesi in Svezia era sufficiente per distinguere la loro situazione da quella degli operatori degli altri Stati membri.
- 20 In terzo luogo, i ricorrenti contestano, riferendosi in particolare all'art. 137 dell'atto di adesione e a diverse disposizioni del regime comunitario del mercato dello zucchero, la conclusione del Tribunale secondo la quale la Commissione non aveva nel caso di specie l'obbligo di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa prevedeva di adottare sulla situazione di taluni singoli, vale a dire i produttori svedesi di barbabietole da zucchero.
- 21 In quarto luogo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale, contrariamente alla sua precedente giurisprudenza, abbia dichiarato a torto il ricorso irricevibile poiché era presentato dal primo dei ricorrenti nella sua qualità di associazione di categoria. Secondo i ricorrenti, la ricevibilità del ricorso di tale associazione deriverebbe al tempo stesso dal fatto che essa rappresenta tutti i produttori di barbabietole svedesi e dal fatto che tratta per conto loro con il produttore di zucchero in Svezia.

- 22 Infine, i ricorrenti sostengono che, dichiarando l'irricevibilità del ricorso, il Tribunale li ha in realtà privati di qualsiasi legittimazione ad agire contro il regolamento controverso, poiché il procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 177 del Trattato CE non è azionabile nel caso di specie. Tale situazione sarebbe contraria ai principi fondamentali del diritto comunitario, secondo i quali gli atti adottati dalla Commissione sono sottoposti al sindacato giurisdizionale della Corte o del Tribunale.
- 23 Nella comparsa di risposta, la Commissione ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata manifestamente irricevibile e infondata, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte e che i ricorrenti vengano condannati alle spese.
- 24 La Commissione contesta anzitutto la ricevibilità del ricorso, in quanto fondato su taluni documenti presentati dopo la scadenza del termine d'impugnazione e su fatti e argomenti nuovi che non erano stati dedotti dinanzi al Tribunale. Essa sostiene altresì che tale ricorso non è, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, limitato a questioni di diritto.
- 25 Nel merito, la Commissione si riporta interamente ai motivi dell'ordinanza impugnata.
- 26 Per quanto riguarda il primo motivo, essa sostiene in particolare che l'argomento dei ricorrenti è inficiato da un errore fondamentale, consistente nel trascurare il fatto che il regolamento controverso non poteva, in ogni caso, prevedere un tasso di conversione agricolo specifico per contratti conclusi ed eseguiti prima dell'adesione dei nuovi Stati membri.

- 27 Sul secondo motivo, essa sostiene che il regolamento controverso non comporta nessuna conseguenza per i produttori di barbabietole svedesi e che gli effetti di cui si dolgono i ricorrenti derivano dagli evidenti vizi dei contratti conclusi prima dell'adesione o dalla mancanza nella normativa nazionale di un tasso di cambio conveniente.
- 28 Per quanto riguarda il terzo motivo, la Commissione ritiene che nessuna delle disposizioni citate dai ricorrenti accrediti la tesi secondo la quale essa avrebbe avuto un particolare obbligo verso i produttori svedesi di barbabietola da zucchero.
- 29 Quanto al quarto motivo, la Commissione considera che, dal momento che il ricorso proposto dal signor Henrikson era irricevibile, il Tribunale doveva necessariamente dichiarare irricevibile il ricorso dell'associazione ricorrente.
- 30 Infine, la Commissione sostiene che l'argomento svolto in ultimo luogo sulla legittimazione ad agire non costituisce un motivo d'impugnazione ai sensi dello Statuto CE della Corte di giustizia e che esso, d'altronde, non è presentato come tale. Secondo la Commissione tali argomenti sono, in ogni caso, privi di fondamento, poiché la possibilità di un sindacato giurisdizionale esiste sia in caso di controversia nazionale per mezzo del procedimento pregiudiziale previsto all'art. 177 del Trattato, sia su domanda degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie ai sensi degli artt. 173 e 175 del Trattato CE, sia anche su domanda di qualsiasi soggetto leso ai sensi dell'art. 215 del Trattato stesso.

Giudizio della Corte

- 31 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Sul primo motivo

- 32 Per quanto riguarda il motivo addotto dai ricorrenti sulla denegata applicazione nel caso di specie della soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza *International Fruit Company e a./Commissione*, occorre anzitutto constatare che il Tribunale ha esattamente rilevato, al punto 25 dell'ordinanza impugnata, che la normativa impugnata nella detta causa era stata emanata in seguito ad un complesso di domande il cui numero era determinato e che essa riguardava la situazione giuridica di ciascun autore delle domande. Infatti, questa è la ragione per la quale la Corte ha dichiarato che tale normativa non aveva portata generale, ma costituiva un complesso di decisioni individuali.
- 33 Poiché nella presente vertenza la Commissione non ha ricevuto alcuna domanda sul fondamento in base al quale il regolamento controverso fosse stato adottato, il Tribunale, al punto 26 dell'ordinanza impugnata, ha giustamente escluso di poter equiparare la fattispecie in esame a quella di cui trattavasi nella citata sentenza *International Fruit Company e a./Commissione*, e di dedurne che il regolamento controverso costituiva un complesso di decisioni individuali.
- 34 Altresì giustamente il Tribunale, al punto 27 dell'ordinanza impugnata, ha concluso che il regolamento controverso aveva portata generale e che la mancata fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico da applicare alle vendite di barbabietole effettuate durante il periodo considerato da parte dei produttori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia era giustificato in modo oggettivo e uniforme per questi tre paesi, senza considerare la situazione specifica di alcuni produttori di tali paesi.
- 35 Infatti, si evince chiaramente dal terzo 'considerando' del regolamento controverso che non è stato previsto un tasso di conversione agricolo specifico per i tre Stati membri di cui si tratta, poiché, per la campagna di commercializzazione considerata, la produzione di zucchero nei tre Stati membri era stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali in vigore prima dell'adesione.

36 Peraltro occorre osservare che, come sottolineato nello stesso 'considerando', il regolamento n. 3300/94, che emana misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito a tale adesione, ha altresì escluso, per le stesse ragioni, l'applicazione di altre disposizioni del regolamento n. 1758/81 ai quantitativi di zucchero prodotti in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del luglio 1995.

37 Infine, il Tribunale ha puntualmente rammentato, ai punti 28 e 29 dell'ordinanza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale né la possibilità di stabilire approssimativamente il numero o l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un atto né la circostanza che quest'ultimo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti sono sufficienti a mettere in discussione la sua indole di regolamento, in quanto è pacifico che l'applicazione di tale atto si effettua ove tale situazione sia oggettivamente determinata. Gli elementi addotti dai ricorrenti per provare che i produttori di barbabietole svedesi si trovavano in una situazione particolare non sono sufficienti a dimostrare che la mancanza di fissazione di un tasso agricolo specifico nei tre Stati membri interessati non aveva portata generale e li riguardava individualmente.

38 Il primo motivo va quindi respinto.

Sul secondo e terzo motivo

39 Questi due motivi si riferiscono ad un'errata applicazione da parte del Tribunale della giurisprudenza secondo la quale il carattere normativo di un atto non esclude che possa riguardare individualmente taluni operatori economici interessati, in particolare allorché la Commissione ha l'obbligo di considerare le conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di taluni singoli. Essi possono quindi essere esaminati insieme.

40 Occorre anzitutto constatare che il Tribunale ha esattamente esposto al punto 31 dell'ordinanza impugnata la giurisprudenza invocata dai ricorrenti.

41 Inoltre, il Tribunale, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, ha valutato se la Commissione avesse, nel caso di specie, l'obbligo di considerare le conseguenze dell'atto di cui trattasi sulla situazione del signor Henrikson e se quest'ultimo avesse perciò diritti specifici che sarebbero stati lesi dal regolamento controverso. Come è stato esplicitamente rilevato in tale punto dell'ordinanza, la Corte ha già avuto occasione di precisare, infatti, che la giurisprudenza citata non poteva essere invocata opportunamente qualora l'atto impugnato non avesse leso diritti specifici dei ricorrenti.

42 Orbene, il Tribunale ha accertato, sempre al punto 32, che l'esistenza di siffatto obbligo della Commissione nei confronti dei ricorrenti non emergeva né dalle osservazioni delle parti né dall'esame delle norme applicabili e ne ha dedotto, al punto 33 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non poteva essere considerato riguardante individualmente determinati operatori economici interessati.

43 In definitiva, il Tribunale ha concluso giustamente, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che, secondo la giurisprudenza della Corte, la sfera giuridica del secondo ricorrente non poteva essere considerata intaccata per via di una situazione di fatto che lo distingue dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua di un destinatario. Come ha rilevato il Tribunale, il signor Henrikson infatti è interessato dal regolamento controverso solo nella sua veste oggettiva di produttore operante nel settore dello zucchero, alla stessa stregua di qualsiasi altro produttore.

44 Ne consegue che il secondo e il terzo motivo vanno respinti.

Sul quarto motivo

- 45 Per quanto riguarda il motivo inerente al fatto che il Tribunale ha dichiarato a torto irricevibile il ricorso proposto dalla Sveriges Betodlares Centralförening, nella sua veste di associazione di categoria, occorre anzitutto osservare che il Tribunale, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale la tutela degli interessi generali e collettivi di una categoria di singoli soggetti non è sufficiente a dimostrare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da un'associazione. Secondo la medesima giurisprudenza, salvo circostanze particolari, come il ruolo che essa abbia potuto svolgere nell'ambito di un procedimento che si sia potuto concludere con l'adozione dell'atto in questione, una siffatta associazione non può quindi proporre un ricorso d'annullamento qualora i suoi membri non possano agire individualmente, come ricordato altresì dal Tribunale nello stesso punto dell'ordinanza impugnata.
- 46 Il Tribunale ha inoltre constatato, al punto 36, che non era stato dimostrato che taluni aderenti all'associazione ricorrente erano individualmente interessati dal regolamento controverso e che peraltro era stato menzionato nelle memorie di altri singoli produttori soltanto il signor Henrikson, il quale non era individualmente interessato dal detto regolamento.
- 47 Di conseguenza, il Tribunale doveva necessariamente dichiarare, come ha fatto al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che il ricorso era irricevibile poiché proposto dall'associazione ricorrente.
- 48 Nel caso in cui l'associazione ricorrente sostenga, come peraltro ha rilevato il Tribunale al punto 5, che tutti i produttori interessati sono da essa rappresentati nelle trattative con l'unico produttore di zucchero in Svezia, tale affermazione non è tale da inficiare la constatazione di cui al punto 46 della presente ordinanza. Essa non può neanche dimostrare che tale associazione avrebbe rivestito un ruolo particolare nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione del regolamento controverso.
- 49 Ne consegue che il quarto motivo va altresì respinto.

Sul quinto motivo

- 50 Nel loro argomento finale, i ricorrenti asseriscono, in sostanza, che l'irricevibilità del loro ricorso di annullamento, che in realtà li priva di qualsiasi legittimazione ad agire contro la Commissione, sarebbe contraria ai principi fondamentali del diritto comunitario secondo i quali gli atti delle istituzioni comunitarie devono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale.
- 51 Tale argomento è privo di fondamento e quindi va respinto, senza neanche che sia necessario esaminare le questioni sollevate dalla Commissione per quanto riguarda la sua eventuale ricevibilità.
- 52 Infatti, contrariamente a quanto essi sostengono, non emerge che i ricorrenti siano privi di qualsiasi legittimazione ad agire contro le eventuali conseguenze di un atto della Commissione come il regolamento controverso. Da un lato, non è provato che la validità di tale atto non possa essere messa in discussione nell'ambito di una controversia nazionale che può dar luogo ad un rinvio pregiudiziale come previsto dall'art. 177 del Trattato. Dall'altro, gli interessati, poiché ritengono di essere stati lesi direttamente per via di tale atto, possono eventualmente metterlo in discussione nell'ambito del procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto agli artt. 178 e 215 del Trattato CE.
- 53 Da quanto sopra consegue che, senza che sia necessario esaminare le altre questioni di ricevibilità sollevate dalla Commissione, il ricorso va respinto poiché manifestamente infondato ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

Sulle spese

- 54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti nei loro motivi, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE
(Terza Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.**

Lussemburgo, il 18 dicembre 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

C. Gulmann